

Codice A1817B

D.D. 20 giugno 2025, n. 1220

Nulla osta ai soli fini idraulici per il posizionamento di un pontile galleggiante con accesso da passerella tramite scaletta fissa metallica a sbalzo già presente temporaneamente sul Lago Maggiore antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 280 del Fg. 26 del Comune di Baveno (VB). Istante: Sig. Ferrari Luca in qualità di Legale Rappresentante della "SP SAS di Clevis S.r.l. & C.".



ATTO DD 1220/A1817B/2025

DEL 20/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici per il posizionamento di un pontile galleggiante con accesso da passerella tramite scaletta fissa metallica a sbalzo già presente temporaneamente sul Lago Maggiore antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 280 del Fg. 26 del Comune di Baveno (VB).

Istante: Sig. Ferrari Luca in qualità di Legale Rappresentante della "SP SAS di Clevis S.r.l. & C.".

In data 16/06/2025 con PEC prot. n° 8357 (nostro protocollo di ricevimento n° 26685/A1817B in pari data) il Sig. Ferrari Luca in qualità di Legale Rappresentante della "SP SAS di Clevis S.r.l. & C.", ha presentato, tramite l'Ufficio Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici e Demanio del Comune di Baveno (VB), al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del nulla osta ai soli fini idraulici per il posizionamento di un pontile galleggiante con accesso da passerella tramite scaletta fissa metallica a sbalzo già presente temporaneamente sul Lago Maggiore antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 280 del Fg. 26 del Comune di Baveno (VB).

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici di competenza anche integrativi pervenuti firmati digitalmente dall'Arch. G. Savoia in base ai quali è prevista la realizzazione e il posizionamento delle opere in oggetto.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati pervenuti l'intervento in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Ferrari Luca in qualità di Legale Rappresentante della “SP SAS di Clevis S.r.l. & C.” possa essere rilasciata l’autorizzazione per il posizionamento di un pontile galleggiante con accesso da passerella tramite scaletta fissa metallica a sbalzo già presente temporaneamente sul Lago Maggiore antistante l’area censita al N.C.T. mapp. 280 del Fg. 26 del Comune di Baveno (VB).

L’intervento dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati ricevuti anche integrativi firmati digitalmente, che debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile del Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;
2. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;
3. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento) nonché dalle imbarcazioni;
4. il sistema di ancoraggio del pontile dovrà essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del Lago (quota almeno pari a 197,94 m. s.l.m.m.) inoltre dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitarne il pericolo di deriva come pure la passerella;
5. le varie opere in progetto dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio dell’area interessata dalle strutture di sostegno del pontile (corpi morti);
6. il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurato in modo che il suo ancoraggio non venga meno e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
7. l’area oggetto dei lavori, se interessata dalla navigazione, dovrà essere delimitata da boe gialle di forma sferica ed i lavori dovranno essere eseguiti in ore diurne con condizioni meteo e stato del

lago idonee;

8. eventuali imbarcazioni impiegate per i lavori di che trattasi dovranno essere segnalate ai sensi della legge 20.1.1997, n. 19 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l’Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati fatta sul lago Maggiore il 2.12.1992”;
9. il nulla osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità;
10. Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
11. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire, prima dell’inizio dei lavori, il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere, prima dell’inizio dei lavori, ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.), del Comitato Italo-Svizzero e da parte del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse se l’area interessata dagli interventi è ricompresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (SIN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'